Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1957, n. **1342.**
Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 34 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele

Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo dello Stato d'Israele desiderando regolare di comune accordo le questioni relative all'estradizione ed all'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tale scopo i sottoscritti in qualità di loro Plenipotenziari debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:

TITOLO I

Estradizione

Articolo 1

Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi, secondo le norme ed alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, gli individui che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altra per qualsiasi reato elencato nell'articolo 2 e che costituisca un fatto punibile secondo la legge di ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 2

I reati che danno luogo all'estradizione sono:

1) Qualsiasi reato per il quale il massimo della pena prevista dalla legge di ciascuna delle Parti Contraenti

sia superiore a tre anni di reclusione. Sono tuttavia eccettuati:

a) la bigamia;

b) le violenze di qualsiasi natura o vie di fatto, qualora costituiscano reati speciali in quanto commessi contro agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio;

c) i reati contro la legislazione sul controllo delle importazioni ed esportazioni, i cambi, il controllo dei prezzi, le frodi alimentari, i pesi e le misure, nonchè contro la legislazione di emergenza relativa alla speculazione economica.

2) Omicidio per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza dei regolamenti.

3) Aborto.

4) Attentato al pudore, lenocinio, sfruttamento della prostituzione, istigazione alla dissolutezza, sequestro di persona in luoghi di dissolutezza o per fini di dissolutezza.

5) Sottrazione di minorenni, abbandono di figli minori; inadempienza dell'obbligo di provvedere ai bisogni essenziali di figli minori.

6) Minacce o violenze a scopo di estorsioni di qualsiasi natura.

7) Arresto e sequestro arbitrari.

8) Furto, truffa, compresi i casi in cui essa ha per fine di ottenere un credito.

9) Sottrazione o dissipazione fraudolenta, ai danni altrui, di effetti, danaro, merci, quietanze, scritti di qualsiasi natura, che contengano, creino o estinguano una obbligazione e che siano stati consegnati a condizione di restituirli o di farne un uso o un impiego determinato.

10) Ricettazione.

11) Messa in circolazione di monete false d'oro, di argento o di altro metallo.

12) Falso in scrittura di qualsiasi natura; messa in circolazione di documenti falsi.

13) Usurpazione di titoli o di funzioni pubbliche, abuso nell'esercizio di funzioni pubbliche.

14) Falso giuramento, falsa testimonianza, falsa dichiarazione di esperti o di interpreti, subornazione ed altri atti destinati a nuocere al corso della giustizia.

15) Corruzione di pubblici ufficiali.

Sono compresi nelle qualificazioni precedenti la complicità ed il tentativo.

Tuttavia, quando trattasi di individuo condannato, l'estradizione non sarà concessa se la pena inflitta è inferiore a sei mesi di reclusione.

Articolo 3

Le Parti Contraenti avranno la facoltà di concedere o di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Tuttavia l'estradizione sarà concessa, se, al momento in cui il reato è stato commesso, l'individuo di cui è domandata l'estradizione non possedeva la cittadinanza dello Stato richiesto.

Articolo 4

L'estradizione non sarà concessa qualora si tratti di reato politico o di fatto connesso ad un reato politico, ovvero qualora gli elementi del reato implichino una discriminazione razziale o religiosa. Spetta allo Stato richiesto di valutare a tale scopo il carattere del reato.

Articolo 5

L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è domandata consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Articolo 6

In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sarà concessa a norma della presente Convenzione, nella misura in cui sarà così stabilito, mediante semplice scambio di note, per uno o più reati specificamente indicati.

Articolo 7

L'estradizione non sarà concessa

1) se il reato per cui essa è domandata è stato commesso, secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato;

2) se l'individuo di cui è stata domandata l'estradizione è già stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto;

3) se la prescrizione dell'azione o della pena si è compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto;

4) se, nello Stato richiedente, l'individuo di cui è domandata l'estradizione è stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia.

L'estradizione potrà essere rifiutata:

1) se il reato è perseguito nello Stato richiesto;

2) se il reato è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le autorità giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne;

3) se l'individuo di cui è domandata l'estradizione è già stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.

Articolo 8

La domanda di estradizione sarà trasmessa per via diplomatica.

Alla domanda sarà allegato l'originale o la copia autentica, sia della sentenza definitiva di condanna, sia del mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato da un giudice o magistrato.

L'esposizione del fatto per cui è domandata la estradizione, il tempo ed il luogo in cui esso è stato commesso, la sua qualifica e le disposizioni legali applicabili ad esso, saranno indicate con la maggiore possibile esattezza.

Verrà allegata inoltre una copia del testo della legge relativa ai reati ed alle pene applicabili, nonchè, per quanto possibile, i connotati dell'individuo richiesto, ed ogni indicazione atta a determinare l'identità e la nazionalità dello stesso.

Qualora si tratti di imputato, sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni di testi, delle dichiarazioni di periti, raccolte, sotto giuramento o meno, da un giudice o un magistrato o, in caso di domanda proveniente dall'Italia, da un ufficiale di polizia giudiziaria.

In tal caso, l'estradizione avrà luogo soltanto se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti che giustificherebbero il rinvio a giudizio dell'individuo, qualora il reato fosse stato commesso nel territorio di detto Stato.

I mandati, le deposizioni o dichiarazioni raccolte, sotto giuramento o meno, le copie di detti documenti nonchè i documenti giudiziari attestanti l'esistenza del-

la condanna, saranno ricevuti come prova valida nella procedura di esame della domanda di estradizione, se sono muniti della firma o accompagnati dalla attestazione di un giudice, di un magistrato o di un funzionario dello Stato in cui sono stati redatti, e se sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia o di un altro Ministro.

Articolo 9

Lo Stato a cui è diretta la domanda di estradizione adotterà le disposizioni necessarie, conformemente alla propria legislazione, allo scopo di assicurare l'estradizione.

Articolo 10

In caso di urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell'individuo di cui è domandata l'estradizione in attesa che i documenti necessari a sostegno della domanda di estradizione e indicati nell'articolo 8 possano essere trasmessi.

La richiesta di arresto provvisorio sarà trasmessa telegraficamente o per lettera alle autorità di polizia dello Stato richiesto.

Tale richiesta dovrà indicare che seguirà una domanda di estradizione e che esiste, secondo i casi, un mandato di arresto o una sentenza di condanna; essa menzionerà inoltre la natura del fatto per cui è domandata l'estradizione, il tempo ed il luogo in cui il fatto è stato commesso, nonchè i connotati più precisi possibili dell'individuo richiesto.

L'arresto provvisorio avrà luogo nelle forme e secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto. La decisione riguardante l'arresto, nonchè, se del caso, la data dell'arresto, saranno comunicate d'urgenza alle autorità di polizia dello Stato richiedente.

Articolo 11

L'arresto provvisorio potrà essere sospeso in qualsiasi momento; esso cesserà, di pieno diritto, se nel termine di 60 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non abbia ricevuto la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8.

Il rilascio non è di ostacolo all'arresto ed all'estradizione, se la domanda di estradizione giunge successivamente.

Articolo 12

Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo Stato richiesto per accertare che concorrano le condizioni previste dalla presente Convenzione, detto Stato, se ritenga che possa rimediarsi a tale omissione, ne darà notizia allo Stato richiedente, per via diplomatica, prima di rigettare la domanda.

Quando l'individuo di cui è domandata l'estradizione è detenuto in visto della estradizione, potrà essere messo in libertà se tali informazioni o prove complementari non sono pervenute entro 60 giorni dalla data in cui sono richieste. Tuttavia, tale termine potrà essere prolungato su domanda motivata.

Articolo 13

Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità relativa dei reati e del luogo in cui sono stati commessi.

Articolo 14

Quando si procederà all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dal reato o che possano servire quali prove, trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o scoperti ulteriormente, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.

Tale consegna potrà aver luogo anche nel caso in cui l'estradizione non possa avvenire per evasione o per morte dell'individuo richiesto.

Sono però riservati i diritti che eventualmente dei terzi abbiano acquisito su tali oggetti, i quali dovranno, all'occorrenza, essere restituiti senza spesa allo Stato richiesto, alla fine del procedimento.

Lo Stato richiesto potrà trattenere provvisoriamente gli oggetti sequestrati, qualora li consideri necessari per una causa penale. Esso potrà, pure, nel trasmetterli, domandarne la restituzione per lo stesso motivo, impegnandosi a rimandarli, a sua volta, non appena possibile.

Articolo 15

Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.

Ogni rifiuto completo o parziale verrà motivato.

Quando l'estradizione sarà stata concessa, lo Stato richiedente sarà informato della data a partire dalla quale la consegna potrà avvenire e del luogo di detta consegna. In mancanza di un accordo circa il luogo della consegna, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, al luogo designato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.

Lo Stato richiedente provvederà a far ricevere l'individuo da estradare entro un periodo di 50 giorni dalla data fissata conformemente alle disposizioni del comma precedente. Tale periodo potrà essere prolungato ove lo esigano speciali circostanze. Trascorso questo periodo l'individuo potrà essere rilasciato. Le circostanze verranno valutate dallo Stato richiesto.

Il rilascio non è di ostacolo alla presentazione ed all'esame di una nuova domanda di estradizione per il medesimo fatto.

Articolo 16

Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che è motivo della domanda di estradizione, detto Stato dovrà, ciò nonostante, esaminare tale domanda con la maggior possibile sollecitudine: ma la consegna dell'accusato potrà essere differita fino a quando esso abbia soddisfatto la giustizia di questo Stato.

Uno scambio di lettere fisserà le condizioni alle quali un individuo sarà inviato temporaneamente per comparire avanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e rinviato non appena tali autorità avranno deciso.

Articolo 17

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè punito, nè detenuto, nè sotto posto ad alcuna restrizione della libertà personale per

un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato la estradizione, salvo nei seguenti casi:

1) quando, avendone avuta la libertà, l'individuo estradato non ha lasciato, entro 60 giorni dalla sua liberazione definitiva, il territorio dello Stato a cui è stato consegnato o se vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi acconsente.

Nel caso in cui la qualifica del fatto incriminato sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato sarà perseguito unicamente se la nuova qualifica del fatto darebbe egualmente luogo ad estradizione secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 18

Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente o vi sia ritornato nelle condizioni indicate nel precedente articolo, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare l'individuo estradato ad un terzo Stato.

Articolo 19

Il consenso previsto dagli articoli 17 e 18 sarà richiesto a mezzo di domanda accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8 e da un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Tale verbale avrà la stessa validità dei documenti giudiziari menzionati nell'ultimo comma dell'articolo 8, qualora sia redatto nella stessa forma.

Articolo 20

Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di estradizione, fino al momento della consegna dell'estradato, sia nel porto d'imbarco marittimo o aereo agli agenti dello Stato richiedente, sia alla frontiera alle autorità dello Stato di transito designato dallo Stato richiedente.

Articolo 21

L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di un individuo consegnato all'altra Parte sarà concessa su domanda trasmessa per via diplomatica ed accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8, a condizione che si tratti di un reato che può dar luogo ad estradizione ai termini della presente Convenzione, a meno che il transito non sia di natura da turbare l'ordine pubblico.

Le disposizioni dell'articolo 3 saranno egualmente applicabili alla richiesta di estradizione in transito.

Nel caso in cui sarà utilizzata la via aerea, saranno applicate le seguenti disposizioni:

1) quando nessun atterraggio sarà previsto, lo Stato richiedente avviserà lo Stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna; in caso di atterraggio di fortuna, tale notifica avrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 10 e lo Stato richiedente invierà una domanda di transito nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo;

2) quando un atterraggio sarà previsto, lo Stato richiedente farà domanda di transito.

Qualora lo Stato a cui è richiesto il transito chieda esso pure l'estradizione, si potrà sospendere il transito fino a quando l'individuo richiesto abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.

Le spese di transito saranno rimborsate dallo Stato richiedente.

TITOLO II

Assistenza giudiziaria in materia penale

Articolo 22

Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli atti di procedura e le sentenze alle persone residenti nei loro territori rispettivi e ad eseguire le commissioni rogatorie in materia penale.

L'esecuzione di tale impegno avrà luogo in conformità della legge della Parte Contraente nel cui territorio essa ha luogo.

Articolo 23

La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e delle sentenze dovrà contenere le seguenti indicazioni:

— autorità da cui l'atto emana,
— natura dell'atto di cui trattasi,
— nome ed indirizzo del destinatario,
— qualifica del reato.

Articolo 24

L'autorità richiesta farà consegnare l'atto al destinatario. La prova della consegna sarà data a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorità richiesta, che specifichi il fatto ed il modo della consegna; l'uno o l'altro di tali documenti sarà immediatamente trasmesso all'autorità richiedente.

Qualora la consegna non abbia potuto effettuarsi, l'autorità richiesta rimanderà l'atto all'autorità richiedente, indicando i motivi che hanno impedito la consegna stessa. Se il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto, l'autorità richiesta preciserà, per quanto possibile, le circostanze ed i motivi del rifiuto.

Articolo 25

Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorità giudiziarie. Se l'autorità richiesta è incompetente essa trasmetterà d'ufficio la commissione rogatoria alla autorità competente.

Articolo 26

L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di notificare un atto di procedura o una sentenza se, secondo la legge del proprio Stato, non sia competente, o se la esecuzione o la notifica siano di natura tale da ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico.

Articolo 27

Le persone la cui testimonianza è richiesta saranno invitate a comparire mediante semplice avviso; se esse si rifiutano di ottemperare a detto avviso, l'autorità richiesta dovrà usare i mezzi di costrizione previsti dalla legge del proprio Stato.

Articolo 28

Su domanda espressa dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta dovrà informarla in tempo utile della data e del luogo in cui verrà eseguita la commissione rogatoria, affinchè le parti interessate possano esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dalla legge dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.

Articolo 29

La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonchè l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennità dei periti.

Articolo 30

Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un perito è necessaria, sarà rivolta domanda a tale effetto; l'autorità competente dello Stato in cui risiede il teste o il perito lo solleciterà ad ottemperare all'invito che gli sarà fatto. In tal caso, le indennità di viaggio e soggiorno, calcolate dalla residenza del teste o del perito, saranno almeno eguali a quelle previste dalle tariffe e dai regolamenti vigenti nello Stato in cui la comparizione deve aver luogo. Su domanda del teste o del perito, potrà essergli dato dalle autorità della propria residenza, l'anticipo di tutte o parte delle spese di viaggio, che saranno successivamente rimborsate dallo Stato richiedente.

Nessun teste o perito, qualunque ne sia la nazionalità, il quale, citato dalle autorità di una delle Parti Contraenti compaia volontariamente innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte, potrà essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità avrà fine qualora, avendone avuta la libertà, il teste o il perito non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal momento in cui la sua presenza innanzi alle autorità giudiziarie non era più necessaria.

Articolo 31

La trasmissione dei documenti, in esecuzione delle disposizioni del presente Titolo, si farà per via diplomatica.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 32

I documenti da inviare, da rilasciare o da produrre in esecuzione della presente Convenzione saranno accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Articolo 33

La presente Convenzione potrà essere estesa, con scambio di lettere tra i due Governi, al Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana.

Articolo 34

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo a   non appena possibile.

L'applicazione della Convenzione si estenderà ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Essa rimarrà in vigore fino allo spirare di un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti Contraenti avrà dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.

Articolo 35

La presente Convenzione è redatta in tre originali, in lingua italiana, in lingua ebraica ed in lingua francese, i tre testi facendo egualmente fede. Tuttavia, in caso di contestazione tra i due Governi per quanto concerne la sua interpretazione o applicazione, il testo francese sarà decisivo.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 24 febbraio 1956

Per la Repubblica Italiana G. MARTINO

Per lo Stato d'Israele ELIAHU SASSON

Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale entre l'Italie et l'Etat d'Israël

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, désirant régler d'un commun accord les questions relatives à l'extradition des malfaiteurs et à l'assistance judiciaire en matière pénale, ont désigné à cet effet les soussignés comme leurs Plénipotentiaires dûment autorisés, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I

Extradition

Article 1er

Les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à se livrer, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, les individus se trouvant sur le territoire de l'une d'Elles et poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre pour toute infraction énumérée à l'article 2 et constituant un fait punissable d'après la loi de chacune des Parties Contractantes.

Article 2

Les infractions donnant lieu à extradition sont:

1) Toute infraction dont le maximum de la peine prévue par la loi de chacune des Parties Contractantes dépasse trois ans d'emprisonnement. Sont exceptées toutefois:

a) la bigamie;

b) les violences de toute nature ou voies de fait lorsqu'elles constituent des infractions spéciales parce qu'elles ont été commises sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice;

c) les infractions à la législation sur le contrôle de l'importation et de l'exportation, les changes, le contrôle des prix, les fraudes alimentaires, les poids et mesures, ainsi qu'à la législation d'exception relative à la spéculation économique.

2) Homicide par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements.

3) Avortement.

4) Attentat à la pudeur, proxénétisme, exploitation de la prostitution d'autrui, excitation à la débauche et séquestration dans une maison de débauche ou en vue de la débauche.

5) Enlèvement de mineurs; abandon ou délaissement d'enfants; manquement à l'obligation de pourvoir aux besoins essentiels d'enfants.

6) Menaces ou violences en vue d'extorsions de toute nature.

7) Arrestation et séquestration arbitraires.

8) Vol, escroquerie y compris le cas où elle a pour objet l'obtention d'un crédit.

9) Détournement ou dissipation frauduleuse, au préjudice d'autrui, d'effets, deniers, marchandises quittances, écrits de toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

10) Recel.

11) Mise en circulation de fausses pièces de monnaie d'or, d'argent ou d'autre métal.

12) Faux en écriture de toute nature; mise en circulation de documents faux.

13) Usurpation de titres ou de fonctions publics; abus dans l'exercice de fonctions publiques.

14) Faux serment, faux témoignage, fausse déclaration d'experts ou d'interprètes, subornation et autres actes destinés à nuire au cours de la justice.

15) Corruption de fonctionnaires publics.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la complicité et la tentative.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un individu condamné, l'extradition ne sera pas accordée si la peine prononcée est inférieure à six mois d'emprisonnement.

Article 3

Les Parties Contractantes auront la faculté d'accorder ou de refuser l'extradition de leurs nationaux respectifs.

Toutefois, l'extradition sera accordée, si, au moment de l'infraction, l'individu réclamé ne possédait pas la nationalité de l'Etat requis.

Article 4

L'extradition ne sera pas accordée lorsqu'il s'agit d'une infraction politique ou d'un fait connexe à une semblable infraction ou lorsque les éléments de l'infraction impliquent une discrimination raciale ou religieuse. Il appartient à l'Etat requis d'apprécier à cet effet le caractère de l'infraction.

Article 5

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

Article 6

En matière de taxes, d'impôts et de douanes, l'extradition sera accordée selon la présente Convention, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé, par simple échange de lettres, pour une ou plusieurs infractions spécialement désignées.

Article 7

L'extradition ne sera pas accordée:

1) si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise, selon la loi de l'Etat requis, sur le territoire de cet Etat;

2) si l'individu réclamé a déjà été condamné ou acquitté pour les mêmes faits dans l'Etat requis;

3) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis.

4) si, dans l'Etat requérant, l'individu réclamé a été gracié ou bénéficie d'une mesure d'amnistie.

L'extradition pourra être refusée:

1) si l'infraction fait l'objet de poursuites dans l'Etat requis;

2) si l'infraction a été commise sur le territoire d'un Etat tiers et les juridictions de l'Etat requis sont compétentes pour en connaître;

3) si l'individu réclamé a déjà été condamné pour les mêmes faits dans un Etat tiers.

Article 8

La demande d'extradition sera transmise par la voie diplomatique.

Il sera joint à la demande l'original ou la copie authentique, soit du jugement définitif de condamnation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par un juge ou magistrat.

L'exposé du fait pour lequel l'extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, sa qualification et les dispositions légales qui lui sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible.

Il sera joint également une copie du texte de la loi relative aux infractions et aux peines applicables, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer l'identité et la nationalité de celui-ci.

Dans le cas où il s'agit d'un individu poursuivi, il sera joint au surplus l'original ou la copie authentique des dépositions de témoins, des déclarations d'experts, recueillies, sous serment ou non, par un juge ou magistrat ou, dans le cas d'une demande émanant de l'Italie, par un officier de police judiciarie.

L'extradition dans ce cas n'aura lieu que si, d'après les autorités de l'Etat requis, il existe des preuves suffisantes qui justifieraient une mise en jugement si l'infraction avait été commise sur le territoire de cet Etat.

Les mandats, les dépositions ou déclarations recueillies, sous serment ou non, les copies de ces pièces, ainsi que les documents judiciaires établissant l'existence de la condamnation, seront reçus comme preuve valable dans la procédure d'examen de la demande d'extradition, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire de l'Etat où ils ont été établis et s'ils sont authentiqués par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre Ministre.

Article 9

L'Etat saisi d'une demande d'extradition prendra les mesures nécessaires, conformément à sa loi, en vue d'assurer l'extradition.

Article 10

En cas d'urgence, l'Etat requérant peut demander à l'Etat requis l'arrestation provisoire de l'individu réclamé, en attendant que les documents nécessaires à l'appui de la demande d'extradition et mentionnés dans l'article 8 puissent être transmis.

La demande d'arrestation provisoire sera transmise par télégramme ou par lettre aux autorités de police de l'Etat requis.

Cette demande devra mentionner qu'elle sera suivie d'une demande d'extradition et qu'il existe, suivant le cas, un mandat d'arrêt ou un jugement de condamnation: elle mentionnera au surplus la nature du fait

pour lequel l'extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation de l'Etat requis. La décision concernant l'arrestation, ainsi que, s'il y a lieu, la date de l'arrestation, seront communiquées d'urgence aux autorités de police de l'Etat requérant.

Article 11

L'arrestation provisoire pourra être suspendue à tout moment; elle prendra fin de plein droit si, dans le délai de 60 jours à dater de l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition accompagnée des documents prévus à l'article 8.

La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 12

Lorsque des renseignements ou preuves complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les conditions requises par la présente Convention sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission lui paraîtra susceptible d'être réparée, avertira l'Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande.

Lorsque l'individu réclamé est détenu en vue de son extradition, il pourra être mis en liberté si ces renseignements ou preuves complémentaires n'ont pas été reçus dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle ils auront été demandés. Toutefois, ce délai pourra être prolongé sur demande motivée.

Article 13

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 14

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et remis à l'Etat requérant.

Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur lesdits objets qui devront, le cas échéant, être rendus sans frais à l'Etat requis, à la fin de la procédure.

L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une affaire pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 15

L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

Lorsque l'extradition aura été accordée, l'Etat requérant sera informé de la date à partir de laquelle la remise pourra avoir lieu ainsi que du lieu de la remise.

Faute d'accord à l'égard du lieu de la remise, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.

L'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader dans un délai de 30 jours à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l'alinea précédent. Ce délai pourra être prolongé si des circonstances spéciales l'exigent. Passé ce délai, l'individu pourra être mis en liberté. Les circonstances seront appréciées par l'Etat requis

La mise en liberté ne s'oppose pas à la présentation et à l'examen d'une nouvelle demande d'extradition pour le même fait.

Article 16

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins examiner cette demande aussi rapidement que possible, mais la remise de l'inculpé pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait satisfait à la justice de cet Etat.

Un échange de lettres déterminera les conditions dans lesquelles un individu sera envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant et renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 17

L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni puni, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle pour un fait antérieur à sa remise autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:

1) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les 60 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté;

2) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent

Dans le cas où la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi que si la nouvelle qualification du fait donnerait également lieu à extradition selon les dispositions de la présente Convention.

Article 18

Sauf dans le cas où l'extradé est resté sur le territoire de l'Etat requérant ou y serait retourné dans les conditions déterminées dans l'article précédent, le consentement de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.

Article 19

Le consentement prévu aux articles 17 et 18 sera requis au moyen d'une demande accompagnée des pièces indiquées à l'article 8 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce procès-verbal aura la même validité que les documents judiciaires mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, s'il en revêt la forme.

Article 20

Seront à la charge de l'Etat requis les frais occasionnés par la demande d'extradition, jusqu'au moment de la remise de l'extradé, soit dans le port d'embarquement maritime ou aérien entre les mains des agents de l'Etat requérant, soit à la frontière entre les mains des autorités de l'Etat de transit désigné par l'Etat requérant.

Article 21

L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes d'un individu livré à l'autre Partie sera accordée sur demande transmise par la voie diplomatique et accompagnée des documents mentionnés à l'article 8, à condition qu'il s'agisse d'une infraction pouvant donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention, à moins que le transit ne soit de nature à porter atteinte à l'ordre public.

Les dispositions de l'article 3 seront également applicables à la demande d'extradition par voie de transit.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

1) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation; dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 10 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article;

2) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.

Dans le cas où l'Etat requis de transit demandera aussi l'extradition, il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.

Les frais de transit seront remboursés par l'Etat requérant.

TITRE II

Assistance judiciaire en matière pénale

Article 22

Les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à notifier les actes de procédure et les jugements aux personnes résidant dans leurs territoires respectifs et a exécuter les commissions rogatoires en matière pénale.

L'exécution de cet engagement sera effectuée conformément à la loi de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu.

Article 23

La lettre ou le bordereau de transmission des actes de procédure et des jugements devra contenir les indications suivantes:

— autorité dont émane l'acte,
— nature de l'acte dont il s'agit,
— nom et adresse du destinataire,
— qualification de l'infraction.

Article 24

L'autorité requise fera remettre l'acte au destinataire. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et le mode de la remise; l'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante.

Si la remise n'a pu avoir lieu, l'autorité requise renverra l'acte à l'autorité requérante en indiquant les raisons qui se sont opposées à cette remise. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte, l'autorité requise précisera, autant que possible, les circonstances et les motifs du refus.

Article 25

Les commissions rogatoires seront exécutées par les autorités judiciaires. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente.

Article 26

L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire ou de notifier un acte de procédure ou un jugement si, selon la loi de son Etat, elle ne serait pas compétente ou si l'exécution ou la notification serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public.

Article 27

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son Etat.

Article 28

Sur la demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra l'informer en temps utile de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent exercer les droits qui leurs sont reconnus par la loi de l'Etat où l'exécution a lieu.

Article 29

La remise des actes de procédure et des jugements ainsi que l'exécution des commissions rogatoires ne donneront lieu au remboursement d'aucuns frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

Article 30

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est nécessaire, une demande sera adressée à cet effet; l'autorité compétente de l'Etat où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre a l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin ou de l'expert, seront au moins égales à celles prévues par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où la comparution doit avoir lieu. Sur la demande du témoin ou de l'expert, il pourra lui être fait, par les soins des autorités de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par l'Etat requérant.

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité par les autorités de l'une des Parties Contractantes, comparaîtra volontairement devant les autorités judiciaires de l'autre Partie, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cessera si, ayant eu la liberté

de le faire, le témoin ou l'expert n'aura pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les 30 jours à partir du moment où sa présence devant les autorités judiciaires n'était plus nécessaire.

Article 31

La transmission des documents en exécution des dispositions du présent Titre se fera par la voie diplomatique.

TITRE III

Dispositions finales

Article 32

Les documents à envoyer, à délivrer ou à produire en exécution de la présente Convention seront accompagnés d'une traduction en langue française.

Article 33

La présente Convention pourra être étendue, par un échange de lettres entre les deux Gouvernements, au Territoire de la Somalie sous Administration Italienne.

Article 34

La présente Convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome aussitôt que faire se pourra.

Son application s'étendra aux infractions commises avant sa mise en vigueur.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où l'une des Parties Contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Article 35

La présente Convention est rédigée en trois originaux, en langue italienne en langue hébraïque et en langue française, les trois textes faisant également foi. Cependant, en cas de contestation entre les deux Gouvernements concernant son interprétation ou son application, le texte français sera décisif.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 24 fevrier 1956

Pour la République Italienne — G. MARTINO

Pour l'Etat d'Israel — ELIAHU SASSON

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1957, n. **1343**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Mantova.

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* 22 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1957, n. **1344**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Pietro e di San Lorenzo, entrambe in località Cerquetobono del comune di Urbino.

N. 1344. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino, in data 25 aprile 1956, con cui sono state unite in perpetuo, nella forma « æque principaliter », le parrocchie di San Pietro e di San Lorenzo, entrambe in località Cerquetobono del comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* 23 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1957, n. **1345**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in località Montebello del comune di Bolano (La Spezia).

N. 1345. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in località Montebello del comune di Bolano (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* 24 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1957, n. **1346**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna degli Angeli, in frazione Badia del comune di Sulmona (L'Aquila).

N. 1346. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna degli Angeli, in frazione Badia del comune di Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 26 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1957, n. **1347**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Biancavilla (Catania).

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Biancavilla (Catania).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* 25 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1957.

Nomina dell'on. prof. Meuccio Ruini a presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. prof. Meuccio Ruini è nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 235. — MASSIMO

(462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1957.

Composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Viste le designazioni ~~effettuate, per il tramite dei~~ Ministri competenti, dalle organizzazioni sindacali e dagli enti interessati;

Considerato che per la ripartizione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, fatta eccezione dei rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei rappresentanti dei coltivatori diretti e delle attività artigiane di cui alla lettera *b*) e dei rappresentanti delle imprese agricole di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, si è verificato, fra le organizzazioni interessate, un disaccordo che non è stato possibile comporre nonostante i tentativi esperiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre, 29 ottobre e 6 novembre 1957;

Viste le designazioni effettuate, per dette categorie, dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge citata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto come segue:

1) Storti Bruno, 2) Volontè Franco, 3) Boni Piero, 4) Sulotto Egidio, 5) Capodaglio Elio, 6) Viglianesi Italo e 7) Landi Giuseppe: in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Parri Enrico, 2) Simonte Giovanni, 3) Romagnoli Luciano, 4) Montagnani Fernando e 5) Sommovigo Amedeo: in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri;

1) Canini Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del turismo;

2) Trentin Bruno e 3) Vanni Raffaele: in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

1) Coppo Dionigi, 2) Antonizzi Guido e 3) Renda Francesco: in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti;

1) Olivetti Ferruccio e 2) Bastia Alberto: in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Cavezzali Paolo, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Macario Luigi, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Romani Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende municipalizzate;

1) Bianchi Bruno e 2) Bontadini Virginio: in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

1) Malcangi Vittorio e 2) Saggin Mario: in rappresentanza dei professionisti;

1) Bonato Corrado, 2) Zito Francesco, 3) Anchisi Luigi, 4) Rossetti Vincenzo e 5) Visocchi Vincenzo: in rappresentanza dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

1) Germozzi Manlio, 2) Aimerito Enrico e 3) Michetti Raimondo: in rappresentanza delle attività artigiane;

1) Battistella Renzo, 2) Verenin Grazia e 3) Malfettani Livio: in rappresentanza delle cooperative di produzione e consumo;

1) Prudenza Tommaso, 2) Cicogna Furio, 3) Toscani Rosario e 4) Mattei Franco in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria;

1) Gaetani Alfonso, 2) Zappi-Recordati Antonio e 3) Pagani Fernando: in rappresentanza delle imprese ~~agricole;~~

1) Casaltoli Sergio e 2) Aliotta Vincenzo: in rappresentanza delle imprese commerciali;

1) Costa Angelo, 2) De Dominicis Giuseppe e 3) Rizzo Giambattista: in rappresentanza delle imprese di trasporto;

Siglienti Stefano, in rappresentanza degli Istituti di credito ordinario;

Dell'Amore Giordano, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno;

Artom Eugenio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Dalla Casapiccola Arrigo, in rappresentanza degli imprenditori della pesca;

Della Casa Adelmo, in rappresentanza delle imprese turistiche;

Giacchi Orio, in rappresentanza delle imprese municipalizzate;

Fascetti Aldo, in rappresentanza dell'I.R.I ;

1) Corsi Angelo e 2) Petrilli Giuseppe: in rappresentanza degli Enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

1) Arena Celestino, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2) D'Addario Raffaele, designato dal Consiglio superiore di statistica;

3) Mosti Giuseppe, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;

4) Montanari Viscardo, designato dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

5) Medi Enrico, designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

6) Altarelli Angelo, designato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

7) Giordani Francesco, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

8) Vito Francesco, designato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

9) Brun Stefano, designato dalla Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1) Del Vecchio Gustavo, 2) Papi Giuseppe Ugo e 3) Livi Livio: designati dall'Unione accademica nazionale;

1) Borasio Domenico, 2) Bossi Rosita, 3) Chieffi Francesco, 4) D'Onofrio Antonio, 5) Giannitelli Lamberto, 6) Ravaioli Domenico, 7) Santoro Passarelli Francesco e 8) Tridente Nicola: nominati ai sensi dell'art. 2, lettera *g*) n. 3 della legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1958
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n* 236. — MASSIMO

(463)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Ravenna, costituito, per legge, di ventiquattro membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 26 maggio 1957, di dodici consiglieri delle correnti politiche di centro e di dodici delle correnti politiche di sinistra.

Si è, così, riprodotta esattamente la situazione che si concluse, nel dicembre 1956, con lo scioglimento della precedente rappresentanza elettiva, poichè anche ora le profonde divergenze esistenti fra i suddetti due blocchi di forze, di pari consistenza numerica, hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Dopo sterili tentativi, fra gli opposti gruppi, di trovare in una formula di compromesso una base d'intesa in ordine alla elezione degli organi suddetti, il Consiglio provinciale fu convocato, per deliberare al riguardo, il 16 luglio scorso, in prima seduta.

Senonchè, essendo intervenuti solo dodici consiglieri, non fu possibile procedere alla discussione dell'argomento, mancando lo speciale *quorum* di presenti prescritto, in materia, dagli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Nè miglior esito ebbe la seduta di seconda convocazione, indetta per il 26 dello stesso mese di luglio, nella quale dovette nuovamente registrarsi la mancanza del numero legale di presenti.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto dispose due nuove successive convocazioni dell'Organo stesso, per l'elezione del presidente e della Giunta provinciale, con l'esplicita diffida — notificata singolarmente a tutti i consiglieri — che qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, sarebbe stato promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè anche nelle due nuove sedute, del 7 agosto in prima convocazione e del giorno dopo in seconda, venne a mancare, per la compatta diserzione di uno dei due gruppi rivali di consiglieri, il *quorum* necessario per una valida deliberazione.

Il prefetto, pertanto, attesa la persistenza del predetto Consiglio — nonostante formale diffida — nella violazione di un tassativo obbligo di legge, e considerato che la paralisi di conseguenza determinatasi nel funzionamento della rappresentanza elettiva si dimostrava, per i contrasti chiaramente insanabili tra gli opposti schieramenti nel suo seno, affatto insuscettibile di superamento con gli ordinari rimedi, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art 323, dopo averne disposto la sospensione coi poteri dell'art 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di Ravenna di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente — di far luogo al provvedimento proposto

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal vice prefetto dott Antonio Davolio, presidente, dall'avv. Nestore Frignagnani e dal colonnello della riserva Pietro Bernicoli, membri

Roma addì 10 gennaio 1958

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Ravenna non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Antonio Davolio, presidente, e dai signori: avv. Nestore Frignagnani e col. Pietro Bernicoli, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(424)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1957.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1956, 23 febbraio 1957 e 2 maggio 1957, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 27 dicembre 1956 (registro n. 28, foglio n. 83), il 6 aprile 1957 (registro n. 10, foglio n. 175) ed il 26 ottobre 1957 (registro n. 25, foglio n. 329);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 ottobre 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Sono ripristinate, per la durata di sei mesi, le sottoelencate concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo coi decreti Ministeriali 24 novembre 1956 e 23 febbraio 1957, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 30 e 121, rispettivamente del 2 febbraio e 13 maggio 1957:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1) Heptacloro e malathion	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere	kg. 100	6 mesi
2) Xilolo raffinato . . .	Per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, fino al 13 maggio 1958, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la validità della concessione di temporanea importazione, relativa ad acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di granidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici, istituita con il decreto Ministeriale 23 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957, e scaduta il 13 novembre 1957.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 2 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 30 ottobre 1957:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1 Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 13 novembre 1957)	14 novembre 1957	13 maggio 1958
2 Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1957)	10 novembre 1957	9 maggio 1958
3 Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1957)	3 novembre 1957	2 maggio 1958
4 Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o «chassis» (con validità fino al 2 novembre 1957).	3 novembre 1957	2 maggio 1958
5 Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1957)	14 novembre 1957	13 maggio 1958
6 Tasti di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1957)	4 novembre 1957	3 maggio 1958
7 Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1957)	10 novembre 1957	9 maggio 1958

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1958
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 56 — BENNATI

(441)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1957.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli;

Vista la nota n. 2670 in data 5 febbraio 1957, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che la locale Unione industriale biellese ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante rag. Borravicchio Pietro con il sig. Aldovrandi Carlo;

Decreta:

Il sig. Aldovrandi Carlo è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli in sostituzione del rag. Borravicchio Pietro.

Roma, addì 20 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(304)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla periferia di Latina, per Borgo Isonzo, Bivio di Fogliano, Borgo Grappa, Molella, raggiunge Cona, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 17/*B*, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla periferia di Latina, per Borgo Isonzo, Bivio di Fogliano, Borgo Grappa, Cantoniera Capo d'Omo, Molella, Cantoniera Mezzomonte, raggiunge Cona, all'innesto con la provinciale San Felice Circeo Terracina;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1846;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla periferia di Latina, per Borgo Isonzo, Bivio di Fogliano, Borgo Grappa, Cantoniera Capo d'Omo, Molella, Cantoniera Mezzomonte, raggiunge Cona, all'innesto con la provinciale San Felice Circeo-Terracina, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(359)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 487 presentato dalla Società esercizi telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Morano Calabro (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 12 novembre 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 487 relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Morano Calabro (Cosenza);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 656 del 18 dicembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Morano Calabro (Cosenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 487 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'istituzione della rete urbana nel comune di Morano Calabro (Cosenza)

Roma, addì 9 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ferrara, della estensione di ettari 395 (trecentonovantacinque), compresa nel comune di Comacchio, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

ad ovest: confine della riserva Gardini Pasolini lungo l'argine che parte da Porto Garibaldi fino al confine provinciale con Ravenna,

a sud: tale confine provinciale fino al mare,

a est: mare Adriatico.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata della estensione di ettari 679 (seicentosettantanove), compresa nel comune di Recanati, località Bagnolo, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

da nord verso est: strade comunali di Cantalupo e Bagnolo,

da sud verso ovest: strade comunali di Montefano e Fornello.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, della estensione di ettari 450 (quattrocentocinquanta), circa, compresa nel comune di Monteporzio, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

a nord: strada comunale per San Costanzo confinante con i comuni di San Giorgio di Pesaro e San Costanzo di Pesaro,

a sud: fiume Cesano confinante con la provincia di Ancona,

ad est: strada comunale Fornace e strada comunale del Monte,

ad ovest: strada comunale Capanna, fosso del Ponte, strada vicinale Caprina e strada comunale per San Giorgio di Pesaro.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, della estensione di ettari 350 (trecentocinquanta), compresa nel comune di Pergola, frazione Bellisio, delimitata dai confini sottoindicati.

Confini:

a nord: strada vicinale Bellisio di Sopra a Madonna del Vado, fosso del Vado fino al confine con il comune di Serra Sant'Abbondio;

a sud: strada provinciale Bellisio fino al confine con il comune di Serra Sant'Abbondio,

ad ovest: confine con il comune di Serra Sant'Abbondio

ad est: strada comunale Bellisio di Sotto a Bellisio di Sopra.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 100 circa, compresa nel comune di Leggiuno Sangiano, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

a nord: strada comunale Baraggia-Leggiuno bivio Reno,

a sud: strada comunale Arolo-Ballarate,

ad est: strada comunale Ballarate-Baraggia,

ad ovest: strada comunale Arolo-Cellina bivio Reno.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 525 circa, compresa nel comune di Fabriano, località monte Rocchetta, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

passaggio a livello di Moscano (n. 287), ferrovia fino al monte Massena, strada statale n. 76 fino al passaggio a livello di Borgo Tufico (n. 232), strada ferrata Fabriano-Ancona fino al confine con il comune di Genga, fosso San Cristoforo, monte Le Conche (quota 905), monte Rimosse, Moscano, strada comunale Moscano - Fabriano fino al passaggio a livello di Moscano (n. 287).

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Corinaldo, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

Tiro a segno, fosso della Selva Grande fino alla Croce del Termine, dalla Croce del Termine, confine del territorio del comune di Castelleone di Suasa fino alla strada in Val Nevola e quindi strada fino al tiro a segno.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 810 (ottocentodieci) circa, compresa nel comune di Arcevia, frazioni di Aprico, Magnadorsa e Castiglioni, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

partendo dalla frazione Le Concie, strada comunale e provinciale fino al mulino Tomassoni, strada comunale delle Fonti di Barlenga, strada comunale per Magnadorsa, strada comunale per Colle Aprico, strada comunale per Castiglioni proseguzione lungo la strada del Filetto, Castiglioni, strada comunale per Arcevia, ponte della Pietra, Le Concie.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 950 circa, compresa nel comune di Ostra, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

Ostra (mura San Carlo), strada provinciale Ostrense (per Jesi), strada comunale Vaccarile, strada comunale Ostra Vetere (dal Vaccarile al fiume Misa), fiume Misa (fino al Pianello), strada provinciale Arceviese (fino alle Casine), strada provinciale Ostrense (fino ad Ostra).

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari [illegible] compresa nel comune di Sassoferrato, località Caboccolino delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

strada comunale della Cupa, strada provinciale Arceviese fino al torrente Niegola, torrente Niegola fino al passo di San Paolo, strada comunale di San Paolo, vecchia strada comunale per San Giovanni, San Giovanni, strada comunale di San Giovanni fino al bivio per Cabernardi, strada comunale per Sassoferrato, Sassoferrato, via La Pace strada comunale della Cupa.

(284)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3416/1320 in data 7 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 16 dicembre 1957 (registro n. 26 Agricoltura, foglio n 264) è stata definitivamente determinata in L 70 407 128,45 (lire settantamilioniquattrocentosettemilacentoventotto e cent 45), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Anguillara Sabazia (Roma) della superficie di ettari 732 49 00, nei confronti della ditta TORLONIA Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli fu Carlo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n 4003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 3)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 154 e 204 rispettivamente del 25 giugno 1957 e 17 agosto 1957

(372)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale n 3552/1456 in data 8 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957 (registro n 25 Agricoltura, foglio n. 379) e stata determinata in via definitiva in L 25 078 460 (lire venticinquemilionisettantottomilaquattrocentosessanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Belcastro (Catanzaro), della superficie di ettari 313 80 90 nei confronti della ditta BARRACCO Luigi fu Roberto, usufruttuario, e figlio Roberto, proprietario, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1950, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario).

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive numeri 15 e 38 del foglio n 26, per complessivi ettari 4 05 30 per le quali sarà provveduto successivamente

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 8 480 846 (lire ottomilioniquattrocentoottantamilaottocentoquarantasei)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 33 555 000 (trentatremilionicinquecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 196 del 7 agosto 1957

Con decreto Ministeriale n 3106/1010 in data 19 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957 (registro n 25 Agricoltura, foglio n 378) è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L 1 454 372 10 (lire unmilionequattrocentocinquantaquattromilatrecentosettantadue e cent 10), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), della superficie di ettari 135 81 50 nei confronti della ditta CAMPAGNA Domenico fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 15 luglio 1951, n 703 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 408 781 (lire quattrocentottomilasettecentottantuno

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841, del complessivo valore di L 1 855 600 (lire unmilioneottocentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 116 del 7 maggio 1957

Con decreto Ministeriale n 3083/987 in data 19 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957, (registro n 25 Agricoltura, foglio n 377) e stata definitivamente determinata ai sensi dell'art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, in L 1 280.779,35 (lire unmilioneduecentottantamilasettecentosettantanove e cent 35), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Parenti (Cosenza), della superficie di ettari 158 15 68 nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 4 novembre 1951, n 1238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n 2)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 333 501 (lire trecentotrentatremilacinquecentouno)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 1 610 000 (lire unmilioneseicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956 n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 106 del 24 aprile 1957

Con decreto Ministeriale n 3108/1012 in data 23 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957 registro n 25 Agricoltura, foglio n 376) e stata definitivamente determinata ai sensi dell'art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, in L 8 794 007,60 (lire ottomilionisettecentonovantaquattromilasette e cent 60), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Rogliano (Cosenza), della superficie di ettari 213 26 00 nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 12 agosto 1951, n 870 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n 1)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.466.016 (lire duemilioniquattrocentosessantaseimilasedici).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.255.000 (lire undicimilioniduecentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - sede di Cosenza e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 116 del 7 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3554/1458 in data 8 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 375) è stata determinata in via definitiva in L. 26.369.853 (lire ventiseimilionitrecentosessantanovemilaottocentocinquantatrè), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Andali (Catanzaro), della superficie di ettari 357.02.60 nei confronti della ditta MOTTOLA Roberto fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 16 luglio 1951, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive numeri 3 e 10 del foglio n. 14, per complessivi ettari 11.39.60, per le quali sarà provveduto successivamente.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 7.414.705 (lire settemilioniquattrocentoquattordicimilasettecentocinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 33.775.000 (lire trentatremilionisettecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 196 del 7 agosto 1957.

(373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

In conformità delle disposizioni degli articoli 78 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75, del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B. I. N. 5 % (1950) (Serie 28)	274	Latane Celvisia fu Michele moglie di Castelli Luigi, dom. a Catania Vincolata per dote	250 —
Id. (Serie 22)	295	Come sopra	500 —
P. R. 3,50 % (1934)	141439 (nuda proprietà)	Rodolfo Masera Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Trecate Antonia fu Domenico vedova di Rodolfo Masera Giovanni, dom. a Vigevano (Pavia), con usufrutto a quest'ultima . . .	910 —
Cons. 3,50 % (1906)	829944	Vignola Celestina di Francesco, moglie di Bonifazi Angelo, dom. in Ortovero (Savona) .	140 —
Id.	829945	Come sopra	140 —
Id.	829946	Come sopra	140 —
Id.	829947	Come sopra	140 —
Id.	842813 (nuda proprietà)	Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Napoli, con usufrutto a favore di Cimmino Giovanni fu Gennaro, dom. a Napoli	1.200,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 16 gennaio 1958 *Il direttore generale* SCIPIONE

(324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1957			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5.415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.205.520		989.230	
— residui	82.383		284.293	
Totale		1.287.903		1.273.523
In conto movimento capitali — competenza	25.689		28.767	
— residui	13.803		6.233	
Totale		39.492		35.000
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.126.989		1.033.681	
Conti correnti	3.271.505		3.341.165	
Incassi da regolare	637.699		580.896	
Altre gestioni	1.620.064		1.486.550	
Totale		6.656.257		6.442.292
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.279		2.143	
Pagamenti da regolare	34.169		85 602	
Altri crediti	2.737.391		2.936.047	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15.731		—	
Totale		2.788.570		3.023.792
Totale generale incassi e pagamenti		10.777.637		10.774.607
Fondo di cassa al 31 dicembre 1957		—		3.030
Totale a pareggio		10.777.637		10.777.637

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1957 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.030	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	1.055		
Pagamenti da regolare	93.675		
Altri crediti	585 704		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	31.269		
Totale crediti		711.703	
In complesso			714.733
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.011.171		
Conti correnti	398 059		
Incassi da regolare	83 304		
Altre gestioni	362.393		
Totale debiti			3.854 927
Situazione del Tesoro (passività)			3.140.194

Circolazione di Stato al 31 dicembre 1957		
metallica	L.	41.604 —
cartacea	»	11.836 —
	L.	53.440 —

L'Ispettore generale SANFILIPPO — *Il Direttore generale del Tesoro* DI CRISTINA

(438)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1957

Prima delle scritturazioni di chiusura

ATTIVO

Oro in cassa	L.		4.229.002.500 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.124.154.100 —
Portafoglio su piazze italiane	»		404.875.249.696 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		233.137.256 —
Anticipazioni	»		81.443.913.032 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		4.887.500.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		71.037.494.942 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		72.281.660.942 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.038.220.481.263 —
Partite varie	»		3.310.505.868 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77 000 000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145 141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n 1325 in L. 2 461.800 000)	L.		169.700.271.565 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		345 000 000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		32.275 029 336 —
Spese	»		34.736.487.824 —
	L.		2.834.966.516.295 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.429.551.032.270 —
	L.		6.264.517.548.565 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31.137.066 —
TOTALE GENERALE	L.		6.264 548.685.631 —

PASSIVO

Circolazione	L.		1 913 734 142 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		26 454 244 863 —
Depositi in conto corrente liberi	»		139 876 997 748 —
Conti correnti vincolati	»		548 144 548 902 —
Creditori diversi	»		158 890 130 257 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53.955.366.390 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	44 630 429.049 —	
			9 324 937 341 —
Rendite del corrente esercizio	L.		35 160 612 642 —
	L.		2.831.585.613.753 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.855.081 059 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1 225.821.483 —	
			3.380 902.542 —
	L.		2 834.966 516.295 —
Depositanti	»		3 429 551.032 270 —
	L.		6.264 517.548.565 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31 137 066 —
TOTALE GENERALE	L.		6.264.548.685.631 —

(484)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 29 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	624,86	624,80	624,84	624,94	624,80	624,85	624,85	624,85	624,88	624,80
$ Can .	636,70	636,50	636 —	636,50	636,50	636,69	636,25	636,70	636,75	636,80
Fr Sv. lib	145,80	145,80	145,78	145,83	145,75	145,81	145,815	145,80	145,82	145,80
Kr D.	90,45	90,50	90,51	90,49	90,40	90,47	90,49	90,50	90,48	90,50
Kr N	87,52	87,55	87,53	87,52	87,55	87,53	87,52	87,50	87,53	87,50
Kr. Sv.	120,80	120,87	120,85	120,88	120,75	120,85	120,85	120,85	120,88	120,85
Fol	165,52	165,55	165,55	165,54	165,55	165,54	165,56	165,55	165,56	165,55
Fr B.	12,54	12,555	12,55	12,54625	12,54	12,55	12,54875	12,55	12,55	12,545
Fr. Fr. .	148,78	148,78	148,75	148,75	148,75	148,77	148,77	148,80	148,82	148,75
Fr Sv. acc	142,86	142,85	142,86	142,86	142,82	142,87	142,85	142,90	142,88	142,85
Lst.	1751,10	1751,50	1751,75	1751,50	1751,30	1751,20	1751,625	1751,70	1751,50	1751,75
Dm occ	148,74	148,74	148,76	148,73	148,65	148,78	148,75	148,75	148,78	148,75
Scell. Aust . .	24,02	24,03	24,02	24,0275	24 —	24,03	24,03125	24,03	24,03	24,03

Media dei titoli del 29 gennaio 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,15
Id. 3,50 % 1902 .	60,45
Id. 5 % 1935	97,425
Redimibile 3,50 % 1934 .	82,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,475
Id. 5 % 1936	96,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,30

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,05
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,075
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,425
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,45
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA .	624,895
1 Dollaro canadese	636,375
1 Franco svizzero lib	145,822
1 Corona danese	90,49
1 Corona norvegese .	87,52
1 Corona svedese . .	120,865
1 Fiorino olandese	165,55
1 Franco belga	12,547
100 Franchi francesi	148,76
1 Franco svizzero acc.	142,855
1 Lira sterlina	1751,562
1 Marco germanico	148,74
1 Scellino austriaco . . .	24,029

ERRATA CORRIGE

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1958 — Media Kr dan. 90,507 anziche 90,07

Gazzetta Ufficiale n 19 del 24 gennaio 1958 — Borsa di Roma · Kr. dan 90,495 anziche 90,50

Gazzetta Ufficiale n 20 del 25 gennaio 1958 — Borsa di Roma Kr. norv. 87,525 anziche 87,5225, Fr sv acc 142,855 anzichè 142,8525; Lst. 1.751,50 anziche 1 751,25, Scell. aust 24,025 anziche 24,0225.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Siviero Bruno già esercente in Torino, via Madama Cristina n 4

Tali marchi erano contrassegnati col n 156-TO.

(147)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 991, in data 22 gennaio 1958, è stata prorogata fino al 24 febbraio 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara, affidata al dott. Gerardo Sica.

(444)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale 26 ottobre 1957
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1957
registro n. 49 Esercito, foglio n 374

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1950 (371) (Bollettino ufficiale 1951, disp. 2, pag 293).

Avogadro degli Azzoni Rambaldo di Alteniero e di Ninni Emma, da Bologna, classe 1915, tenente s p e III gruppo corazzato « Nizza Cavalleria ». La medaglia d argento al valor militare concessa con il succitato decreto è annullata perchè già pubblicata nel Bollettino ufficiale 1945, disp 25, pag 2359

Decreto 31 dicembre 1947 (200) registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1948, registro 3, foglio 308, (Bollettino ufficiale 1948, disp 5, pag. 571).

Baroni Filippo sottotenente cpl battaglione coloniale « Amerglio » (*alla memoria*). Rettifica: Barone Filippo di Francesco e di Nigro Serafina, da Lago (Cosenza), classe 1906, ecc Inoltre la motivazione e la data del fatto d'arme della concessione della croce al valor militare (*alla memoria*) di cui al decreto sopracitato è così rettificata

« Ufficiale addetto al comando di battaglione, incaricato di portare un ordine di operazione a unità in posizione avanzata fortemente battuta dalle artiglierie nemiche, assolveva l'incarico. Postosi quindi volontariamente al seguito delle truppe che muovevano all'attacco di posizione ben difesa veniva gravemente ferito e decedeva poi in ospedale ». — Cheren, A. O., 4 aprile 1941

Decreto luogotenenziale 25 luglio 1918, (Bollettino ufficiale 1918, disp 46, pag. 3891)

Bellucci Oreste, da Grisoglia Cipollina (Cosenza), soldato raggruppamento bombardieri, gruppo, batteria, n. 28052 matricola. Rettifica Bellusci Oreste di Carmelo, classe 1892, da Grisolia (Cosenza), ecc

Decreto Presidenziale 30 agosto 1952 (450) (Bollettino ufficiale 1952, disp 44, pag 4424)

Decreto di rettifica 8 maggio 1956 (685) (Bollettino ufficiale 1956, disp 24, pag 2681)

Cepraro Vincenzo fu Bernardo e di Barusso Antonia, da Latisana (Udine), classe 1918, granatiere, 10° granatieri « Savoia ». Rettifica Barusso Vincenzo di Barusso Antonia, da Spoleto (Perugia), ecc

Decreto 4 febbraio 1955 (602) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 10, pag 1244)

Colussi Pietro di Angelo, da Casarsa della Delizia (Udine), classe 1917, alpino, 8° alpini, battaglione « Gemona » Rettifica Colussi Pietro di Antonio e di Rossi Eloisia, classe 1913, ecc

Decreto Presidenziale 30 agosto 1952 (447) (Bollettino ufficiale 1952, disp. 44, pag 4373)

Costantino Alfredo fu Edoardo e di Maltedo Ermelinda, da Napoli, classe 1913, tenente genio complemento, 89ª compagnia autieri autonoma La data del fatto d'arme per il quale venne concessa la medaglia di bronzo al valor militare e così rettificata « Gafsa (Tunisia), febbraio-marzo 1943 ».

Decreto Presidenziale 9 ottobre 1951 (421) (Bollettino ufficiale 1951, disp 35, pag 5086)

De Rosa Alfredo di Giuseppe e di Maria Civita Carella, da Morgano (Treviso), classe 1920, sergente 32° fanteria « Siena ». La maternità e la località di nascita vengono così rettificati e di Maria Civita Terella Morghen nato a Napoli il 31 gennaio 1920.

Decreto Presidenziale 3 maggio 1950 (307) (Bollettino ufficiale 1950, disp 13, pag 1684)

Di Filippo Giovanni di Paolo e di Maria Nicola Corretta, da Orsogna (Chieti), classe 1921, geniere, 7° raggruppamento speciale genio II battaglione artieri minatori Rettifica Di Filippo Giovanni di Paolantonio e di D'Angeli Maddalena da Pescorocchiano (Rieti), distretto militare L'Aquila, classe 1921, ecc

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1945 (Bollettino ufficiale 1945, disp 21, pag 2049)

Di Marzio Vincenzo di Orazio, da Corfinio (L'Aquila), sergente maggiore, gruppo patrioti della « Maiella » compagnia pesante Rettifica Di Marzio Antonio Vincenzo di Orazio e di Antonucci Maria, classe 1916, ecc

Regio decreto 7 marzo 1940 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 66, pag. 6759).

Regio decreto di rettifica 20 maggio 1941 (Bollettino ufficiale 1941, disp 88, pag 6153).

Erre Luigi di Luigi e di Zedda Silvia, da Sassari, soldato 7° reggimento CC. NN. Il nome viene così rettificato Giuseppe, la classe di leva è: 1915. Inoltre la località di nascita e Sassari e non Samassi come erroneamente rettificato con il succitato decreto

Regio decreto 16 maggio 1940 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 66, pag. 6861).

Erre Giuseppe di Luigi e di Zedda Silvia, da Sassari, camicia nera 2° reggimento CC. NN. Rettifica da camicia nera a soldato della batteria accompagnamento Inoltre la classe di leva e. 1915

Decreto Presidenziale 6 aprile 1951 (404) (Bollettino ufficiale 1951, disp 20 pag 2794)

Fanià Antonio di Antonio e di Barbalace Antonia, da Spilinga (Catanzaro), classe 1915, fante, 20° fanteria « Brescia ». La classe di leva viene così rettificata 1913

Decreto Presidenziale 23 gennaio 1952 (457) (Bollettino ufficiale 1952 disp 9, pag 1414)

Fantini Giuseppe di Bartolomeo e di Massucco Lucia da Beinette (Cuneo), classe 1920, soldato, 2° alpini battaglione « Pinerolo » La medaglia al valor militare conferita per il fatto d'arme « Podgornaie » (fronte russo), 19 febbraio 1943, deve intendersi (*alla memoria*), con la seguente motivazione e data del fatto d'arme

« Circondato col proprio reparto, durante duro ripiegamento, riusciva di sorpresa ad infiltrarsi nello schieramento avversario, e, con deciso lancio di bombe a mano, costringeva al silenzio mitragliatrici in azione contro il suo reparto Successivamente, assunto volontariamente un compito difficilissimo di collegamento isolato, veniva catturato Decedeva in prigionia dopo un lungo periodo di sofferenze fieramente sopportate » — Fronte russo, 19 gennaio 1943-maggio 1945

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607) (Bollettino ufficiale 1956, disp 16, pag 1652)

Fantini Giuseppe di Bartolomeo e di Musocco Lucia, da Beinette (Cuneo), classe 1920, caporale maggiore 2° alpini battaglione « Dronero » (*alla memoria*) Il cognome della madre viene così rettificato Massucco Lucia, inoltre la medaglia d'argento al valor militare conferita per il fatto d'arme « Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943, deve intendersi a *vivente* col grado di soldato e non di caporale maggiore e con la seguente motivazione·

« Capace ed ardimentoso comandante di squadra alpini per quattro mesi sulla linea del Don dava costante esempio ai suoi dipendenti di valore e di noncuranza del pericolo Iniziatosi il ripiegamento, li trascinava più volte al contrassalto dell'avversario contribuendo efficacemente ad impedire l'accerchiamento ». — Fronte russo, settembre 194.- 18 gennaio 1943

Decreto Presidenziale 7 dicembre 1951 (424) (Bollettino ufficiale 1952, disp 5, pag 609)

Fornario Carlo di Emanuele e di D'Alessio Luigia, da Potenza, classe 1906, capitano artiglieria, 136° artiglieria. La medaglia di bronzo al valor militare concessa con il succitato decreto è annullata perche gia pubblicata nel Bollettino ufficiale 1945, disp. 25, pag 2367

Regio decreto 7 ottobre 1937, (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 8, pag 744).

Kekler Carlo di Roberto e di Crotti di Castiglione Costanza nato a Udine il 27 gennaio 1900, tenente di complemento 1° gruppo squadroni indigeni. Il cognome viene così rettificato Kechler e la maternità è Crotti di Castigliole Costanza

Regio decreto 16 maggio 1940 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 66, pag 6858)

Kekler Carlo fu Roberto e di Crotti di Castigliole Costanza, da Udine centurione, 7° reggimento CC NN Rettifica Kechler Carlo fu Roberto e di Crotti di Castigliole Costanza, nato il 17 gennaio 1900 a Udine, capitano cavalleria complemento, e non centurione

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (634) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag 1938)

Modugno Leonardo fu Vincenzo e di Fiore Maria, da Adria (Bari), classe 1917, caporale, 131° artiglieria « Centauro » (*alla memoria*) La località di nascita e la classe vengono così rettificati nato a Venosa (Potenza) il 10 febbraio 1921

Decreto 29 luglio 1949 (289) (Bollettino ufficiale 1949 dispensa 17, pag 2919)

Melissano Domenico fu Alfredo, da Cristosiano, distretto di Campobasso, classe 1920, caporale raggruppamento « Ruspoli » Rettifica Melissano Domenico fu Alfredo e di Polimeno Anna, da Cutrofiano distretto di Lecce, ecc

Regio decreto 8 giugno 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 86, pag 6518)

Gentile Domenico, da Borgo Pace (Pesaro), fante ardito 27° reggimento fanteria Il cognome viene così rettificato Gentili. Inoltre si completano le generalità e di Gentili Lucia, classe 1919

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953 (494) (Bollettino ufficiale 1953, disp 11, pag 1027).

Gentile Domenico di Gentile Lucia da Borgo Pace (Pesaro) classe 1919, caporale, 27° fanteria « Pavia » Rettifica Gentili Domenico di Gentili Lucia, ecc

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1952 (455) (Bollettino ufficiale 1953, disp 2, pag 190)

Giuliani Vincenzo fu Francesco, da Introdacqua (L'Aquila), classe 1905, capitano complemento S M E Il grado viene così rettificato tenente Inoltre la maternità e· Ventresca Maddalena.

Regio decreto 9 aprile 1914 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pag 398)

Oliviero Giovanni, da Rosigo (Alessandria) caporale 79° reggimento fanteria n 31329 di matricola Rettifica Olivero Giovan Battista di Luigi e di Sanlorenzo Metilde, nato a Cerrina Monferrato (Alessandria), classe 1891, ecc

Decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 (Bollettino ufficiale 1916, disp 48, pag 2233)

Olivero Giovanni Battista da Rosingo (Alessandria) caporale reggimento fanteria n 31329 di matricola Rettifica Olivero Giovan Battista di Luigi e di Sanlorenzo Metilde, nato a Cerrina Monferrato (Alessandria), classe 1891, ecc

Decreto Presidenziale 30 giugno 1950 (308) (Bollettino ufficiale 1950, disp 15, pag 2067)

Palombo Umberto di Carlo e di Nizio Maria, da Serramonacesca (Pescara) classe 1914 tenente 8° artiglieria La medaglia d'argento al V M concessa « sul campo » per il fatto d'arme « Nikitowka (fronte russo), 4-12 novembre 1941 » è annullata perchè già pubblicata nel Bollettino ufficiale 1942, dispensa 124, pag 10096)

Decreto Presidenziale 25 agosto 1953 (513) (Bollettino ufficiale 1953, disp 38, pag 3232)

Pallottini Luigi di Desiderio e di Sollini Giuseppe, da Senna Lodigiano (Milano), classe 1915, bersagliere 3° bersaglieri La località di nascita viene così rettificata Magliano di Tenna (Ascoli Piceno)

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (657) (Bollettino ufficiale 1956, disp 23, pag 2560)

Piccione Alessandro fu Alessandro e di Cappa Addolorata, da Nardo (Lecce), classe 1920, patriota. Rettifica Piccione Comneno d'Otranto Alessandro fu Alessandro Costantino Angelo Flavio e di Campa Addolorata, ecc

Decreto Presidenziale 16 maggio 1957 (724) (Bollettino ufficiale 1957, disp 2, pag 1685)

Prompicai Bruno fu Angelo e fu Brancaleoni Maddalena, da Agordo (Belluno), classe 1916 caporal maggiore, 14° fanteria « Pinerolo » 7ª compagnia La classe di leva viene così rettificata 1911

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1952 (469) (Bollettino ufficiale 1953, disp 2, pag 209)

Sagradin Oreste di Enrico e di Bruno Angela, da Porto Mantovano (Mantova) classe 1922, artigliere, 57° artiglieria « Lombardia » Rettifica Sagredini Oreste di Enrico e di Gobbi Luigia, ecc.

Decreto Presidenziale 22 novembre 1953 (524) (Bollettino ufficiale 1954, disp 5, pag 245)

Spiodi Umberto di Spiodi Ida da Roma classe 1917, caporal maggiore 90° fanteria « Cosseria » Il grado viene così rettificato soldato

Decreto Presidenziale 9 ottobre 1951 (433) (Bollettino ufficiale 1951 disp 35 pag 5112)

Tomola Giuseppe fu Zaccaria e di Boffetti Angela, da Premia (Novara), classe 1913, alpino, 4° alpini battaglione « Intra » (*alla memoria*) La croce al V M concessa con il succitato decreto è annullata perchè già pubblicata nel Bollettino ufficiale 1946, disp 2, pag 193

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (658) (Bollettino ufficiale 1956 disp 18, pag 1940)

Trombetta Ugo di Alessandro e fu Cappa Teresa, da Sezze Romano (Latina), maggiore s p e , 57° fanteria « Piave ». La località di nascita e così rettificata nato a Strongoli (Catanzaro) il 6 agosto 1898

Decreto 19 aprile 1956 (634) (Bollettino ufficiale 1956, dispensa 8, pag 1935

Vaster Sovrano di Giovanni e di Dhiser Prosperina da Montjovet (Aosta), classe 1920, alpino, 9° alpini, battaglione « Val Cismon » Il cognome viene così rettificato Vaser

(125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche alle Ordinanze 6 novembre 1957 e 14 gennaio 1958 concernenti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni,

Veduto il regolamento sugli esami di Stato 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 271, del 2 novembre 1957, e modificato con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n 1269,

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni,

Veduta l'Ordinanza 6 novembre 1957, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale,

Veduta l'Ordinanza aggiuntiva 14 gennaio 1958,

Ordina

Art 1

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato di cui all'art 8 dell'Ordinanza 14 gennaio 1958 e prorogato al 10 febbraio 1958

Art 2

L'art 4 dell'Ordinanza 14 gennaio 1958, relativo alle sedi di esami di Stato presso le quali potranno svolgersi gli esami in lingua tedesca, qualora i cittadini italiani di lingua materna tedesca ne facciano richiesta, è integrato nel senso qui appresso indicato

Sedi

Professione di agronomo Firenze.

Roma, addì 23 gennaio 1958

(483) *Il Ministro* MORO

Avviso di rettifica

Nel sommario e nell'intestazione del diario delle prove scritte del concorso a posti di ruolo delle biblioteche pubbliche pubblicato a pag 88 della *Gazzetta Ufficiale* n 6 del 9 gennaio 1958, in luogo di « Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative » leggasi « Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative »

(360)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto indetto con il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 99 del 16 aprile 1957, avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 24 25 e 26 febbraio 1958 con inizio alle ore 8.

(475)

PREFETTURA DI BRINDISI

Nomina dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1957, n. 36021/3ª con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955,

Viste le domande di ammissione al concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste,

Visto l'art 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie e successive modifiche,

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955, sono nominati ufficiali sanitari per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata

1) Lagarelli Donato Mesagne,
2) Cutri Eugenio San Pietro Vernotico

La nomina dei suddetti sanitari s'intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265

Agli stessi competeranno lo stipendio e le altre indennità previste dal regolamento organico dei rispettivi Comuni

I predetti candidati dovranno assumere servizio nelle sedi in cui sono stati nominati entro il termine perentorio del 15 febbraio 1958

Il sindaco del comune di Mesagne ed il commissario prefettizio di San Pietro Vernotico sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Brindisi, addì 14 gennaio 1958

Il prefetto: NOVELLO

(349)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto prefettizio n 38858 del 5 dicembre 1956,

Visto il proprio decreto n 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso,

Considerato che, a seguito della rinuncia dei dottori Plinio Pelliccia e Gian Battista De Luca si è resa vacante la condotta medica di Laverino di Fiuminata,

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

Il dott Luciano Crucioli è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto

Macerata, addì 13 gennaio 1958

Il prefetto: FABIANI

(266)

PREFETTURA DI MILANO

Revoca della graduatoria del concorso al posto di veterinario capo divisione del comune di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n S/4603 Div 3/1 del 13 luglio 1956 con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di veterinario capo divisione presso il comune di Milano compilata dalla Commissione giudicatrice competente,

Vista la decisione n 1049 della sez quinta del Consiglio di Stato con cui vengono annullati il decreto predetto e gli atti della Commissione giudicatrice, limitatamente alle operazioni relative alla valutazione dei titoli,

Ritenuto che, in attesa che la Commissione suddetta proceda alla formazione dei nuovi criteri per la valutazione dei titoli, e alla conseguente valutazione degli stessi, non è più operante la graduatoria su richiamata,

Visti, l'art 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854

Decreta

È revocata a tutti gli effetti la graduatoria approvata con decreto prefettizio n S/4603 Div 3/1 del 13 luglio 1956 relativa al concorso per il posto di veterinario capo divisione presso il comune di Milano

Milano, addì 14 gennaio 1958

Il prefetto: LIUTI

(434)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di dirigente sanitario di dispensari antivenerei vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 26468, in data 19 settembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di dirigente sanitario dei dispensari antivenerei municipali dei comuni di Caltagirone, Paternò e del consorzio Giarre-Riposto;

Visto il decreto prefettizio n 26468, in data 19 settembre 1957, con il quale i predetti posti sono stati assegnati ai vincitori del concorso sopra cennato;

Considerato che i dottori Giuseppe Pulvirenti e Antonino Papa hanno, rispettivamente, rinunziato al posto di dirigente del dispensario antivenereo del comune di Paterno e del comune di Caltagirone;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione dei posti rimasti vacanti, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti,

Visti gli articoli 3 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei municipali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Vista la legge 25 luglio 1956, n 837;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori del posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo a fianco di ciascuno indicato:

1) Mirone dott Ignazio Caltagirone,
2) Guido dott Attilio Paternò

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Catania, addì 15 gennaio 1958

Il prefetto: RIZZO

(350)

PREFETTURA DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di terza classe in soprannumero vacanti nella provincia di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto n. 3215 Divisione san. vet. in data 29 maggio 1957, con il quale veniva bandito un concorso, per titoli ed esami, per due posti di veterinario di terza classe in soprannumero (grado 6° comunale) presso il comune di Firenze;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto il regio decreto 29 dicembre 1939, n. 1255, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Preso atto delle designazioni contenute nella nota n. 214 in data 18 ottobre 1957 dell'Ordine dei veterinari della provincia di Firenze e nella nota n. 70450 in data 5 dicembre 1957 del commissario prefettizio del comune di Firenze;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per due posti di veterinario di terza classe in soprannumero (grado 6° comunale) presso il comune di Firenze, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale capo;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica e patologia generale presso l'Università di Pisa;

Tassi prof. Luigi, direttore pubblici macelli.

Segretario:

Assennato dott. Paolo, consigliere di seconda classe in servizio presso la prefettura di Firenze.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Firenze, addì 14 gennaio 1958

Il prefetto: ADAMI

(433)

PREFETTURA DI PALERMO

Esito del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 40951 dell'11 giugno 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Palermo vacante al 30 novembre 1956;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

Di Mino dott. Giuseppe, punti 157,56 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Palermo.

Palermo, addì 9 gennaio 1958

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 40951 dell'11 giugno 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Palermo vacante al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 1062 del 9 gennaio 1958, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario dott. Di Mino Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Palermo.

Palermo, addì 9 gennaio 1958

Il prefetto: MIGLIORE

(392)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.